

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 1 agosto 2008 - Deliberazione N. 1285  
- Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario – **Approvazione dello schema di regolamento di attuazione dell'art. 33 della LR 19.01.07, n. 1 per la salvaguardia delle risorse genetiche agrarie a rischio di estinzione (con allegati).**

**PREMESSO** che:

- la Legge Regionale 19 gennaio 2007 ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge Finanziaria 2007”, all'art. 33, istituisce alcune norme in materia di salvaguardia delle risorse genetiche agrarie a rischio di estinzione;
- la Regione Campania è da tempo impegnata nella promozione e nello sviluppo di azioni volte alla salvaguardia degli agroecosistemi e al ripristino di un'elevata qualità dell'ambiente, caratterizzata da una diffusa biodiversità, vegetale ed animale;
- la salvaguardia delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario è legata ad un più vasto processo teso a favorire lo sviluppo di un'agricoltura ecosostenibile e la valorizzazione delle tante produzioni agroalimentari tipiche locali;

**CONSIDERATO** che:

- il comma 9. dell'art. 33 della su citata legge prevede che la Regione debba emanare apposito Regolamento per disciplinare le modalità attuative dei contenuti delle norme introdotte dallo stesso articolo;
- il competente Assessorato all'Agricoltura e attività produttive, attraverso il Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura (Se.S.I.R.C.A.), ha provveduto ad elaborare una proposta di detto Regolamento;

**VISTO** lo schema di Regolamento di attuazione dell'articolo 33 della L.R. n. 1/2007 recante ad oggetto “Attuazione dell'articolo n. 33 della Legge Regionale 19 gennaio 2007 n. 1, per la salvaguardia delle risorse genetiche agrarie a rischio di estinzione”, allegato alla presente deliberazione, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**RITENUTO** necessario, per quanto sopra espresso, dover procedere all'approvazione del Regolamento sopra citato al fine di poter dare attuazione ai contenuti della norma in oggetto;

**VISTO** il parere del Capo Ufficio Legislativo del Presidente, espresso con nota n. 3714/UDCP/GAB/UL del;

**PROPONE** e la Giunta, in conformità, a voto unanime

## **DELIBERA**

per quanto esposto in premessa, che si intende integralmente riportato nel presente dispositivo:

- di approvare lo schema di Regolamento di attuazione dell'articolo 33 della L.R. n. 1/2007 recante ad oggetto “Attuazione dell'articolo n. 33 della Legge Regionale 19 gennaio 2007 n. 1, per la salvaguardia delle risorse genetiche agrarie a rischio di estinzione”, allegato alla presente deliberazione, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A), in uno con il previsto parere del Capo Ufficio Legislativo del Presidente (Allegato B), allegati alla presente deliberazione, di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- di inviare copia della presente deliberazione, per le rispettive competenze, al Consiglio Regionale e ai Settori Se.S.I.R.C.A. e Stampa Documentazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione del presente atto deliberativo, con gli allegati, ad avvenuta esecutività.

Il Segretario  
*D'Elia*

Il Presidente  
*Bassolino*



## **REGIONE CAMPANIA**

*Assessorato all'Agricoltura e alle Attività Produttive*  
*AGC Sviluppo Attività Settore Primario*  
**Se.S.I.R.C.A.**

### **Regolamento di attuazione dell'articolo n. 33 della Legge Regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Legge Finanziaria regionale 2007), per la salvaguardia delle risorse genetiche agrarie a rischio di estinzione.**

#### **Art. 1** **Finalità ed oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione dell'articolo 33 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 di seguito denominata legge regionale, recante norme per la conservazione delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario a rischio di estinzione.
2. Sono considerate risorse genetiche autoctone di interesse agrario, ai fini di cui al comma 1:
  - a) razze, varietà, popolazioni, ecotipi e cloni autoctoni del territorio campano;
  - b) razze, varietà, popolazioni, ecotipi e cloni che, seppure di origine esterna al territorio campano sono stati introdotti da almeno cinquanta anni e integrati tradizionalmente nella sua agricoltura;
  - c) razze, varietà, popolazioni, ecotipi e cloni derivanti dalle precedenti per selezione massale;
  - d) razze, varietà, popolazioni, ecotipi e cloni di cui alle lettere precedenti, attualmente scomparsi dal territorio regionale e conservati in orti botanici, allevamenti, banche del germoplasma pubbliche o private, università, centri di ricerca anche di altre regioni o Paesi, per i quali esiste un interesse a favorirne la reintroduzione.

#### **Art. 2** **Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche**

1. Ai sensi dell'articolo 33, comma 2 della legge regionale, è istituita la rete di conservazione e sicurezza delle risorse autoctone, di seguito denominata rete regionale, gestita e coordinata dall'Assessorato all'Agricoltura – Settore Sperimentazione, Informazione Ricerca e Consulenza in Agricoltura di seguito denominato SESIRCA;
2. Fanno parte di diritto della rete regionale i coltivatori custodi di cui all'articolo 5 e le banche regionali del germoplasma di cui all'articolo 4.

3. Oltre ai soggetti di cui al comma 2 possono aderire alla rete comuni, comunità montane, enti parco, istituzioni di ricerca e sperimentazione, università, associazioni, agricoltori singoli od in forma associata ubicati o aventi almeno una sede operativa nel territorio della Campania.
4. I soggetti aderenti alla rete svolgono ogni attività diretta a mantenere in vita il patrimonio di risorse genetiche di interesse agrario a rischio di estinzione attraverso la conservazione ex situ ed in situ e ad incentivarne la diffusione.
5. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 3 che intendono aderire alla rete devono presentare apposita domanda al SESIRCA indicando la risorsa genetica per la cui conservazione si chiede l'adesione.

### **Art. 3**

#### **Circolazione di materiale genetico**

1. Al fine di garantire un uso durevole delle risorse genetiche, è consentita, tra i soggetti aderenti alla rete regionale, la circolazione e la diffusione, senza scopo di lucro ed in ambito locale, di modiche quantità di materiale genetico, volte al recupero, mantenimento e riproduzione di varietà e razze locali a rischio di estinzione iscritte al repertorio regionale di cui all'articolo 7. In nessun caso gli scambi possono concretizzarsi in attività di commercializzazione ai sensi della vigente normativa comunitaria in materia.
2. Il SESIRCA, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, nel rispetto della legislazione nazionale, sentita la Commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 8, definisce le modalità di circolazione del materiale genetico e, con riferimento alle singole varietà, la modica quantità e l'ambito locale.
3. Gli aderenti alla rete che intendono depositare domanda di privativa varietale o brevettuale su di una varietà essenzialmente derivata da una varietà iscritta nel repertorio regionale oppure su materiale biologico da questa derivante, devono richiedere preventiva autorizzazione al SESIRCA .
4. Il SESIRCA promuove il collegamento con altre reti internazionali, nazionali e regionali di conservazione delle risorse genetiche animali e vegetali di interesse agrario.

### **Art. 4**

#### **Banche regionali del germoplasma**

1. Al fine di garantire la salvaguardia, mediante la conservazione ex situ, delle risorse genetiche animali e vegetali autoctone a rischio di estinzione, sono istituite ai sensi dell'articolo 33, comma 1 della legge regionale, le banche regionali del germoplasma.
2. La banca è la struttura pubblica o privata che assicura la conservazione ex situ delle risorse genetiche iscritte nel repertorio regionale di cui all'articolo 7.
3. La costituzione della banca del germoplasma da parte dei soggetti di cui all'articolo 2 è subordinata all'accreditamento da parte del SESIRCA, sentita la Commissione di cui all'art. 8. L'istanza di accreditamento deve essere corredata dalla documentazione tecnico-scientifica comprovante il possesso di esperienza nel settore e la dotazione di idonee strutture tecnico-organizzative volte a consentire la conservazione delle risorse genetiche iscritte nel repertorio regionale. Costituisce criterio preferenziale per l'accreditamento l'aver già svolto, per conto della Regione Campania, attività e programmi nel campo del reperimento, conservazione e selezione di risorse genetiche autoctone di interesse agrario.

4. Le modalità tecnico - organizzative di cui al comma 3 sono individuate dalla Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Il coordinamento dell'attività delle banche è affidato al SESIRCA, che può avvalersi anche di altre istituzioni di ricerca e sperimentazione che hanno direttamente condotto per conto della Regione Campania programmi di conservazione, selezione e moltiplicazione delle risorse genetiche autoctone.
6. I soggetti accreditati sono tenuti:
  - a) a garantire l'integrità del materiale genetico custodito, preservandolo da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione;
  - b) a non iscrivere le risorse genetiche depositate al registro nazionale delle varietà, né ad analoghi registri comunitari o internazionali;
  - c) a non rivendicare diritti di proprietà intellettuale sul materiale genetico depositato o su quello da esso essenzialmente derivato.
7. Il materiale genetico custodito presso la banca può essere messo a disposizione per scopi di studio, di ricerca, per gli impieghi a titolo hobbistico, amatoriale e per fini didattici previa autorizzazione rilasciata dal SESIRCA, sulla base della conformità dell'utilizzazione alle finalità di cui all'articolo 33 della legge regionale e tenuto conto di quanto previsto dal Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato dalla conferenza della FAO tenutasi a Roma il 3 novembre 2001 e ratificato dall'Italia con legge 6 aprile 2004, n. 101.
8. La richiesta di autorizzazione all'utilizzazione del materiale custodito deve indicare:
  - a) il soggetto richiedente;
  - b) le finalità della richiesta;
  - c) la specie, razza o varietà interessata;
  - d) il tipo e la quantità di materiale richiesto;
  - e) il sito di destinazione.
9. L'autorizzazione di cui al comma 7 non può essere concessa per finalità connesse all'ottenimento di diritti brevettuali analoghi ai brevetti per invenzione di tipo industriale e al successivo sfruttamento commerciale degli stessi.
10. Al fine di garantire il controllo e la tracciabilità delle acquisizioni, degli usi e degli impieghi del materiale custodito, ogni accesso è soggetto a puntuale registrazione a cura della banca.
11. I rapporti tra la Regione Campania – SESIRCA e i soggetti accreditati sono regolati da apposita convenzione che disciplina anche gli eventuali aspetti economici del rapporto.

#### **Art. 5** **Coltivatore custode**

1. E' coltivatore custode colui che provvede alla conservazione in situ delle risorse genetiche autoctone a rischio di estinzione iscritte nel repertorio regionale di cui all'art. 7.
2. Il coltivatore custode provvede:
  - a) alla messa in sicurezza della singola risorsa genetica proteggendola e salvaguardandola da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione;

- b) alla diffusione della conoscenza e della coltivazione delle risorse genetiche di cui è custode;
  - c) al rinnovo del materiale di moltiplicazione delle risorse genetiche vegetali messo a disposizione dalle banche del germoplasma regionale. In tal caso il coltivatore custode incaricato si impegna a consegnare la quota di campione riprodotta nelle quantità stabilite dalla convenzione sottoscritta con il SESIRCA.
3. L'attività di riproduzione delle risorse genetiche da parte del coltivatore custode incaricato ai sensi del comma 2, lettera c), deve avvenire nell'area geografica dove è avvenuto l'originario prelievo del materiale di moltiplicazione ovvero nelle zone riconosciute come luogo di tradizionale presenza della risorsa genetica stessa.
4. L'incarico di coltivatore custode può essere conferito solo ai soggetti iscritti nell'elenco regionale di cui all'art. 6.
5. Costituisce criterio preferenziale per il conferimento dell'incarico di coltivatore custode l'aver già provveduto alla conservazione o alla riscoperta delle risorse genetiche campane.
6. Lo svolgimento dell'incarico è regolato da apposita convenzione nella quale sono disciplinati tra l'altro:
- a) l'oggetto dell'incarico, ed in particolare le tipologie di risorse genetiche da conservare;
  - b) le modalità di svolgimento;
  - c) le prescrizioni tecniche;
  - d) le condizioni di accesso al fondo ove è custodito e moltiplicato il materiale genetico per il personale autorizzato alle verifiche e ai controlli;
  - e) gli aspetti economici del rapporto;
  - f) l'obbligo di comunicare al SESIRCA qualunque mutamento degli aspetti regolamentati dalla convenzione (detenzione del fondo, perdita del prodotto o del materiale moltiplicato, ecc.);
  - g) la risoluzione anticipata del rapporto.
7. Il coltivatore custode incaricato si impegna a :
- a) non iscrivere le risorse genetiche ricevute per la conservazione al registro nazionale delle varietà, né ad analoghi registri comunitari o internazionali;
  - b) non rivendicare diritti di proprietà intellettuale sul materiale genetico ricevuto dal SESIRCA di cui al comma 6 o su quello da esso essenzialmente derivato;
  - c) mettere a disposizione, a titolo gratuito, il materiale di riproduzione e di propagazione di cui il coltivatore sia in possesso, ai soggetti che ne facciano richiesta e che hanno aderito alla Rete regionale.
8. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 7 nonché delle prescrizioni tecniche di cui al comma 6, lett. c comportano la revoca dell'incarico e la cancellazione del coltivatore custode dall'elenco regionale.
9. Al fine di consentire l'accesso alle varietà conservate, per i fini previsti dalla legge regionale e dal presente regolamento, i nominativi dei coltivatori custodi che hanno ricevuto l'incarico dal SESIRCA sono resi pubblici sul sito web della Regione Campania, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.

**Art. 6**  
**Elenco regionale dei coltivatori custodi**

1. E' istituito, presso l'Assessorato regionale all'agricoltura, SESIRCA, l'elenco regionale dei coltivatori che, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, manifestano la disponibilità ad assumere l'incarico di coltivatore custode. L'elenco è suddiviso nella sezione animale e vegetale.
2. L'iscrizione all'elenco regionale è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
  - a) conduzione, in forma singola o associata, di aziende agricole, in base ad un legittimo titolo di possesso (proprietà, usufrutto, affitto, bilaterale o unilaterale, registrato nei modi di legge) operanti e ubicate nel territorio della Campania. Per la conservazione di specie animali è necessaria anche la disponibilità di idonee strutture di allevamento.
  - b) possesso di specifica esperienza o capacità professionale in uno o più dei seguenti ambiti:
    - autoriproduzione di sementi;
    - coltivazione di specie legnose da frutto;
    - coltivazione di specie ornamentali e da fiore;
    - mantenimento e cura di specie di interesse forestale;
    - allevamento di specie e razze autoctone di interesse zootecnico a rischio di estinzione.
3. La Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 8, disciplina, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, le modalità di iscrizione, di accesso e tenuta dell'elenco regionale nonché i requisiti che attestano la specifica esperienza o capacità professionale di cui al comma 2 lett. b.

**Art.7**  
**Repertorio regionale delle risorse genetiche a rischio di estinzione**

1. E' istituito, ai sensi dell'articolo 33, comma 5 della legge regionale, il repertorio regionale delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario a rischio di estinzione di cui all'art.1.
2. Il repertorio regionale è tenuto presso l'Assessorato regionale all'agricoltura, SESIRCA. Il repertorio è suddiviso nelle sezioni animale e vegetale.
3. La richiesta di iscrizione nel registro regionale può essere presentata da enti ed istituzioni scientifiche, da enti pubblici, da associazioni, da organizzazioni private, da singoli cittadini, sulla base del parere vincolante della Commissione di cui all'articolo 8.
4. La richiesta di iscrizione è indirizzata al SESIRCA su apposito modello corredato della documentazione storico – tecnico - scientifica per ciascuna risorsa genetica.
5. La Regione può provvedere direttamente alla iscrizione al repertorio regionale di risorse genetiche autoctone, avvalendosi per la redazione della documentazione di cui al comma 4 della collaborazione di esperti di comprovata esperienza nel settore.
6. Il SESIRCA provvede agli adempimenti necessari alla gestione del repertorio e disciplina le modalità tecniche di registrazione dei dati relativi, tenendo conto delle caratteristiche di analoghi strumenti esistenti a livello nazionale ed internazionale, al fine di renderli compatibili e comparabili con gli stessi.
7. I dati e le informazioni contenuti nel repertorio sono pubblici. Il SESIRCA implementa e aggiorna le informazioni sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale all'agricoltura, in apposita sezione.

## **Art. 8**

### **Commissione tecnico-scientifica regionale sulla biodiversità di interesse agrario**

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 33 della legge regionale, è istituita, presso l'Assessorato regionale all'agricoltura, la Commissione tecnico-scientifica sulla biodiversità di interesse agrario, di seguito denominata "Commissione".
2. La Commissione è nominata con provvedimento del Dirigente del SESIRCA entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ed è così composta:
  - a) Dirigente del SESIRCA o suo delegato;
  - b) cinque esperti in materia di risorse genetiche animali e vegetali, appartenenti al mondo scientifico ed accademico della Campania, designati dal Consorzio per la Ricerca Applicata in Agricoltura (CRAA);
  - c) tre esperti in materia designati dalle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
  - d) un dirigente o funzionario del Settore regionale competente in materia di ecologia;
  - e) un funzionario del SESIRCA, con funzioni di segretario della Commissione.
3. La Commissione svolge in particolare i seguenti compiti:
  - a) esprime parere al SESIRCA per il riconoscimento di soggetto accreditato a costituire le banche di cui all'art. 4;
  - b) esprime parere vincolante al SESIRCA per l'iscrizione o la cancellazione delle specie, razze e varietà al repertorio regionale di cui all'articolo 7;
  - c) esprime parere sulle modalità e sui requisiti previsti dall'articolo 6, comma 3;
  - d) esprime parere sulla circolazione del materiale genetico ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5.
4. All'atto dell'insediamento la Commissione elegge nel proprio seno il presidente e il vicepresidente ed adotta il regolamento interno.
5. La Commissione può richiedere, tramite il SESIRCA, ulteriori informazioni o documentazione integrativa in merito alle richieste.
6. Ai componenti esterni della Commissione spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi della normativa vigente.
7. Il SESIRCA fornisce alla Commissione il necessario supporto logistico ed operativo per il suo funzionamento.
8. Le riunioni della Commissione si intendono validamente convocate se è presente la maggioranza dei componenti. I pareri sono validamente resi con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9. La Commissione dura in carica tre anni.

## **Art. 9**

### **Incentivi**

1. Gli incentivi e le agevolazioni di cui all'articolo 33, commi 6 e 7 sono erogati attraverso le procedure del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013, Misura 214 – Pagamenti agroambientali.

## **Art. 10**

### **Attività di informazione e promozione**

1. A cura dell'Assessorato all'Agricoltura è implementata, sul proprio sito istituzionale, una sezione tematica sulla biodiversità di interesse agrario recante:
  - a) le informazioni sulla banca regionale del germoplasma di cui all'art. 4;
  - b) la composizione della commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 8;
  - c) il repertorio regionale di cui all'art. 7, distinto nelle sezioni animale e vegetale;
  - d) l'elenco dei soggetti facenti parte della rete regionale di cui all'art. 2;
  - e) gli avvisi pubblici per l'accesso ai contributi previsti dalla normativa vigente.
2. La Regione Campania promuove e favorisce la valorizzazione e la promozione delle produzioni, anche derivate, delle risorse genetiche autoctone in via di estinzione ottenute nel rispetto del presente regolamento ed iscritte al repertorio di cui all'art. 7.
3. La Regione Campania, attraverso il SESIRCA , promuove la realizzazione di un marchio collettivo regionale e del relativo disciplinare di concessione d'uso per favorire la valorizzazione e la promozione delle produzioni derivate dalle risorse genetiche autoctone di cui all'art.1.
4. La Regione cura gli interventi di promozione delle azioni di recupero e conservazione del germoplasma vegetale ed animale autoctono attraverso il CRAA (Consorzio per la Ricerca Applicata in Agricoltura) e gli enti che operano sul territorio regionale, accreditati in materia a livello nazionale o internazionale.

### **Entrata in vigore del regolamento**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.



21/07/2008 18:49 0917962378

CAPO UFF LEGISLATIVO

PAG 02/07



Regione Campania  
Il Capo Ufficio Legislativo  
del Presidente

Napoli, 17 luglio 2008

Prot. 3414 UDCP/GAB/UL  
Prot. 245/UL 17/7/2008

AGC Sviluppo attività settore primario

p. c. AGC Gabinetto del Presidente  
Settore legislativo

Oggetto: regolamento di attuazione dell'articolo 33 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1, in materia di salvaguardia delle risorse genetiche agrarie a rischio di estinzione.

In relazione allo schema di regolamento in oggetto non si hanno osservazioni all'ulteriore corso del provvedimento nel testo allegato, concordato dai competenti Uffici di codesta Area con il Settore legislativo dell'AGC Gabinetto del Presidente.

  
Loredana Cici

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2008.0641889 del 22/07/2008 ore 09,56

MI: IL CAPO UFFICIO LEGISLATIVO DEL PRESIDENTE

Fascicolo: 2008.XLW/1.1  
Amministrazione studi e indagini sistemi informativi  
territoriali e telematici - Postazione di Gio

